

n. 803/2011 r.g.



TRIBUNALE DI VERONA

sezione prima civile

Il Giudice monocratico, dott. Massimo Coltro, letti gli atti e i documenti ed a scioglimento della decisione riservata che precede ha pronunciato il seguente

Decreto

(ex D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286)

nella causa civile promossa con ricorso depositato in cancelleria il 28 marzo 2011

da

**[REDACTED]**, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Varali e Beatrice Rigotti per mandato a margine del ricorso e domiciliato presso il loro studio in via S. Teresa n. 5 a Verona - parte ricorrente -

contro

l'Amministrazione dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore* e contro la Questura di Verona - convenuti contumaci -

o o o

Oggetto: ricorso avverso provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione umanitaria

o o o

i. - **[REDACTED]**, nato in Ucraina il 4 dicembre 1952, è stato dapprima arrestato in Italia per mancanza del permesso di soggiorno e,

successivamente, è stato inviato e trattenuto nel centro di identificazione di Gradisca d'Isonzo (GO) ove lo stesso, in quanto omosessuale, ha chiesto la protezione internazionale. L'apposita commissione territoriale del Ministero dell'Interno, in tal caso, ha disatteso la domanda volta ad ottenere la protezione internazionale ma ha concesso la protezione umanitaria a norma dell'art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/1998 (così il decreto del 23 febbraio 2010). La Questura di Verona, con atto del 6 aprile successivo e con provvedimento notificato il 27 gennaio 2011, ha denegato l'istanza per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

ii.- Contro tale atto si duole, fondatamente, [REDACTED].

iii.- Vale infatti rilevare che [REDACTED] ha ottenuto dall'apposita commissione del Ministero dell'Interno la protezione umanitaria a norma dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 286/1998 e questo in considerazione non tanto delle possibili discriminazione cui sarebbe sottoposto in Ucraina a causa dei propri orientamenti sessuali ma perché, in quel Paese, ove espulso, non saprebbe come vivere non avendo lavoro e familiari.

A seguito di questo, pertanto, risulta illegittimo il successivo provvedimento del Questore che ha denegato il rilascio del permesso di soggiorno in considerazione del fatto che il codice penale ucraino non prevederebbe come reato l'omosessualità; che la stessa non risulterebbe sanzionata mentre per altro verso la giurisprudenza avrebbe stabilito che la sola dichiarazione di omosessualità non sarebbe sufficiente ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno.

Innanzitutto in quanto in quanto la decisione del Questore non considera – laddove possa ammettersi il riesame – la deliberazione della Commissione

GU

territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che ha fondato la propria decisione su altri profili non scalfiti, quindi, dalla decisione del Questore.

In secondo luogo in quanto (Cass. S.U. ordinanza del 19 maggio 2009 n. 11535) a partire dal 20 aprile del 2005, con l'entrata in vigore dell'art. 1-quater del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, introdotto dall' art. 32 comma 1, lett. b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, al Questore, a differenza che nel regime giuridico antecedente, non è più attribuita alcuna discrezionalità valutativa in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari, coerentemente con la definitiva attribuzione alle predette Commissioni di tutte le competenze valutative in ordine all'accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale, definitivamente affermata nell'art. 32 del d.lgs 29 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della Direttiva CE 2005/85 del 1° dicembre 2005.

Pertanto, qui, il Questore non avrebbe potuto riesaminare nel merito una decisione – inerente la protezione umanitaria – denegando il permesso di soggiorno in quanto incompetente sul punto.

iv.- Ne consegue che il diniego dell'istanza di permesso di soggiorno del Questore di Verona, notificato il 27 gennaio 2011, è illegittimo perché adottato in violazione della competenza della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e per assenza di ulteriori e diverse giustificazioni. Lo stesso, pertanto, va annullato riconoscendosi il diritto del beneficiario ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione umanitaria.

Le spese processuali, per la mancata opposizione, vanno compensate.

P.Q.M.

- in accoglimento del ricorso accerta e dichiara che il diniego dell'istanza di permesso di soggiorno del Questore di Verona notificato il 27 gennaio 2011 nei confronti di ██████████ è illegittimo e, pertanto, va annullato riconoscendosi il diritto del beneficiario di ottenere il permesso di soggiorno per protezione umanitaria.

- compensa le spese processuali;

Si comunichi.

Così deciso in Verona il 9 giugno 2011

Il Giudice

Dottor Massimo Coltro

CANCELLIERE "CT"  
(Anna Giosso)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Verona

14/06/2011

